

Osservatorio Giuridico Legislativo Regionale

Gli enti ecclesiastici e la Riforma Privacy 2018

Analisi delle fonti
ed
Indicazioni operative

Don Lorenzo Simonelli
Responsabile



Consulta dell'OGLR

11 settembre 2018

Le slides sono state riviste e aggiornate
alla data 15 ottobre 2018

1. [Questione preliminare: due ordinamenti, due norme, un unico ente ecclesiastico](#)
2. [Il Regolamento UE 2016/679 e il Decreto CEI 2018: come poterli applicare/osservare contemporaneamente](#)
3. [La struttura fondamentale della disciplina europea e canonica](#)
4. [Tipologie di dati e di trattamento realizzate dall'ente ecclesiastico](#)
5. [Le precisazioni dell'Osservatorio Giuridico Legislativo Nazionale alle proposte di interpretazione della normativa elaborato dall'Osservatorio Giuridico Legislativo Regionale](#)
6. [Le \(prime\) linee guida dell'Osservatorio Giuridico Legislativo Nazionale](#)
7. [Le informazioni da trasmettere all'Interessato per acquisire il suo Consenso informato](#)
8. [Le Informazioni da trasmettere all'Interessato per permettergli di esercitare i propri diritti](#)
9. [Le formule per acquisire il Consenso informato](#)
10. [Casi concreti di ipotesi di raccolta e trattamento dei dati personali](#)

N.B. Il bollino giallo in alto a destra indica una slide particolarmente significativa.

PARTE I

Questione preliminare:

due ordinamenti, due norme, un unico ente ecclesiastico

L'ente ecclesiastico è un unico soggetto
Tenuto, pertanto, ad osservare – in contemporanea –
sia la disciplina canonica, sia quella statale/europea

Decreto Generale CEI 2018



Regolamento UE 2016/679

Questi due testi normativi non sono completamente identici,
benché lo siano alcuni articoli fondamentali

Questione preliminare:

l'ente ecclesiastico può osservare – in contemporanea – due discipline non identiche?

oppure, come dice la parabola,

*"Nessuno può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro;
oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro"*

Nel 1984, in occasione della Revisione del Concordato Lateranense, lo Stato e la Chiesa italiana hanno elaborato assieme un'unica serie di norme per la disciplina degli enti e dei beni ecclesiastici

MA

in quell'occasione lo stesso articolato è confluito
sia nella L. 222/85 (norma statale)
sia nel Decreto del Segretario di Stato del 3 giugno 1985 (norma canonica)

IN QUESTO CASO

osservando la norma di un ordinamento si osserva anche quella dell'altro ordinamento

Parte II

È necessario e/o possibile
applicare/osservare contemporaneamente
il Regolamento UE 2016/679 ed il Decreto CEI 2018?

Dal 25 maggio 2018 in Italia sono in vigore due *corpus* normativi:
quello europeo – Regolamento UE 2016/679
quello canonico – Decreto CEI 2018

Questione: la loro applicazione è concorrente oppure, almeno per alcuni ambiti, la norma europea non è cogente per l'ECCR?

Regolamento UE 2016/679	Decreto CEI 2018
<p>Considerando 10</p> <p>Al fine di assicurare un livello coerente ed elevato di protezione delle persone fisiche e rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione, <u>il livello di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati dovrebbe essere equivalente in tutti gli Stati membri</u>. È opportuno assicurare un'applicazione coerente e omogenea delle norme a protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali in tutta l'Unione. [...]</p> <p>In combinato disposto con la legislazione generale e orizzontale in materia di protezione dei dati che attua la direttiva 95/46/CE gli Stati membri dispongono di varie leggi settoriali in settori che richiedono disposizioni più specifiche. Il presente regolamento prevede anche un margine di manovra degli Stati membri per precisarne le norme, anche con riguardo al trattamento di categorie particolari di dati personali («dati sensibili»). In tal senso, il presente regolamento non esclude che il diritto degli Stati membri stabilisca le condizioni per specifiche situazioni di trattamento, anche determinando con maggiore precisione le condizioni alle quali il trattamento di dati personali è lecito.</p>	<p>Articolo 1 - Finalità</p> <p>§ 1. La presente normativa è diretta a garantire che il trattamento dei dati (di seguito denominati “dati personali”) relativi ai fedeli, agli enti ecclesiastici, alle aggregazioni ecclesiali, nonché alle persone che entrano in contatto con i medesimi soggetti, si svolga nel pieno rispetto del diritto della persona alla buona fama e alla riservatezza riconosciuto dal can. 220 del codice di diritto canonico e del can. 23 del codice dei canoni delle Chiese orientali.</p> <p>§ 2. Il presente decreto (di seguito Decreto) si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.</p> <p>Can. 11</p> <p>Alle leggi puramente ecclesiastiche sono tenuti i battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti, e che godono di sufficiente uso di ragione e, a meno che non sia disposto espressamente altro dal diritto, hanno compiuto il settimo anno di età.</p>

Se vi è una risposta,
essa non può che emergere
dall'interpretazione dei due testi normativi.

E sono le medesime norme a fissare
limiti e condizioni.

1° dato

L'art. 91 del Regolamento UE riconosce uno «spazio di libertà» alle chiese, purché diano precise garanzie di tutela della privacy.

Regolamento UE 2016/679	Decreto CEI 2018
<p data-bbox="99 444 1011 508">Articolo 91 - Norme di protezione dei dati vigenti presso chiese e associazioni religiose (C165)</p> <p data-bbox="99 529 1011 696">1. Qualora in uno Stato membro chiese e associazioni o comunità religiose applichino, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, corpus completi di norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento, tali corpus possono continuare ad applicarsi purché siano resi conformi al presente regolamento.</p> <p data-bbox="99 718 1011 853">2. Le chiese e le associazioni religiose che applicano i corpus completi di norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono soggette al controllo di un'autorità di controllo indipendente che può essere specifica, purché soddisfi le condizioni di cui al capo VI del presente regolamento.</p> <p data-bbox="99 925 312 953">Considerando 165</p> <p data-bbox="99 975 1011 1075">Il presente regolamento rispetta e non pregiudica lo status di cui godono le chiese e le associazioni o comunità religiose negli Stati membri in virtù del diritto costituzionale vigente, in conformità dell'articolo 17 TFUE.</p>	<p data-bbox="1052 444 1265 472">Prot. n. 389/2018</p> <p data-bbox="1452 494 1570 522">DECRETO</p> <p data-bbox="1052 544 1970 715">La Conferenza Episcopale Italiana, nella 71° Assemblea Generale, svoltasi a Roma dal 21 al 24 maggio 2018, ha esaminato e approvato con la prescritta maggioranza qualificata il "Decreto generale" che contiene le disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali.</p> <p data-bbox="1052 736 1970 936">Con il presente Decreto, nella mia qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per mandato della medesima Assemblea Generale, dopo aver ottenuto la debita "recognitio" della Santa Sede in data 23 maggio 2018 con Decreto n. 757/2005 della Congregazione per i Vescovi, in conformità al can. 455, § 3, del Codice di diritto e ai sensi dell'art. 27, lett. f, dello Statuto della C.E.I. promulgo l'allegato "Decreto generale".</p> <p data-bbox="1052 958 1970 1129">Ai sensi dell'art. 16, § 3, dello Statuto C.E.I. stabilisco che tale "Decreto generale" entri in vigore al momento della pubblicazione del presente Decreto di promulgazione sul sito web della Conferenza Episcopale Italiana, alla quale farà seguito anche la pubblicazione nel Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana.</p> <p data-bbox="1052 1150 1334 1179">Roma, 24 maggio 2018.</p> <p data-bbox="1846 1200 1970 1229">[continua]</p>

Qualcosa di simile era previsto dall'art. 26, co. 3, lett. a) e dall'art. 181, co. 6, D.Lgs. n. 196/03

1° dato

L'art. 91 del Regolamento UE riconosce uno «spazio di libertà» alle chiese, purché diano precise garanzie di tutela della privacy.

Regolamento UE 2016/679	Decreto CEI 2018
	<p data-bbox="859 444 1833 472">La 71 Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana approva il seguente</p> <p data-bbox="1224 496 1469 522">DECRETO GENERALE</p> <p data-bbox="849 546 1846 572">DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA BUONA FAMA E ALLA RISERVATEZZA</p> <p data-bbox="723 596 1970 694">RITENUTO che è opportuno dare più articolata regolamentazione al diritto della persona alla buona fama e alla riservatezza riconosciuto dal can. 220 del codice di diritto canonico e dal can. 23 del codice dei canoni delle Chiese orientali (CCEO) (1);</p> <p data-bbox="1232 718 1460 743">CONSIDERATO CHE</p> <ul data-bbox="723 768 1970 1243" style="list-style-type: none">• la Chiesa cattolica, ordinamento giuridico indipendente e autonomo nel proprio ordine, ha il diritto nativo e proprio di acquisire, conservare e utilizzare per i suoi fini istituzionali i dati relativi alle persone dei fedeli, agli enti ecclesiastici e alle aggregazioni ecclesiali;• tale attività si svolge nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti fondamentali;• l'esigenza di proteggere il diritto alla riservatezza rispetto a ogni forma di acquisizione, conservazione e utilizzazione dei dati personali è avvertita con sensibilità sempre crescente dalle persone e dalle istituzioni;• la protezione dei dati personali è disciplinata negli Stati membri dell'Unione Europea dal Regolamento (UE) 2016/679 (3), fatte salve le integrazioni da parte del diritto nazionale consentite dallo stesso;• ai sensi dell'articolo 17, n. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea "L'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale";

Qualcosa di simile era previsto dall'art. 26, co. 3, lett. a) e dall'art. 181, co. 6, D.Lgs. n. 196/03

2° dato

Il Regolamento UE

- vieta – in generale – il trattamento dei dati personali che rivelano le convinzioni religiose,
- **ma** consente il loro trattamento in presenza di precise condizioni/circostanze.

Regolamento UE 2016/679

Articolo 9

Trattamento di categorie particolari di dati personali

1. **È vietato trattare dati personali che rivelino** l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, **le convinzioni religiose** o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. (C51)
2. **Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:** (C51, C52)
 - a) l'Interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'Interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;
 - b) [in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale];
 - c) [per tutelare un interesse vitale dell'Interessato o di un'altra persona fisica];
 - d) **il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'Interessato;**
 - e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'Interessato;
 - f) [in sede giudiziaria];
 - g) [per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri];
 - h) [per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro];
 - i) [il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità Pubblica];
 - j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato.



Dunque:

preso atto che

- la Chiesa cattolica è un ordinamento giuridico indipendente e sovrano (cf art. 7, co. 1, Costituzione),
- il Regolamento UE prevede ambiti di «libertà» (artt. 9 e 91),
- è vigente il Decreto Generale CEI 2018,

si può ritenere che:

- 1) nell'ipotesi che l'ente ecclesiastico tratti dati personali e/o religiosi SOLO per finalità inerenti alle attività di "religioni o culto" (cf elenco art. 16 lett. a, L. 222/85), SENZA divulgarle all'esterno, si possa applicare SOLO il Decreto Generale della CEI,
- 2) nell'ipotesi, invece, che manchi anche una sola delle condizioni/circostanze di cui al punto a), l'ente ecclesiastico debba osservare anche il Regolamento UE 679/16.



In altre parole

Tenuto conto del combinato disposto dell'art. 91 e dell'art. 9 del Regolamento UE e dell'art. 7 della Costituzione, si può ritenere che:

- il trattamento dei dati personali e/o religiosi dei fedeli e di coloro che hanno regolari contatti con la Chiesa Cattolica,
- nell'ambito di attività di religione o culto,
- quando non comunicati all'esterno,

possa svolgersi osservando le SOLE norme del Decreto Generale della CEI 2018



Tenuto conto del combinato disposto dell'art. 91 e dell'art. 9 del Regolamento UE e dell'art. 7 della Costituzione, si può ritenere che:

- il trattamento dei dati personali e/o religiosi dei fedeli e di coloro che hanno regolari contatti con la Chiesa Cattolica (cf art. 9 «*i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo*»),
- trattati nell'ambito di attività di religione o culto (cf art. 9 «*a motivo delle sue finalità*»),
- quando non comunicati all'esterno (cf art. 9)

possa svolgersi osservando le SOLE norme del Decreto Generale CEI 2018.



Questa soluzione

intende solo offrire «una prima» interpretazione
delle norme comunitarie e canoniche

utile per consentire agli enti ecclesiastici «titolari del trattamento» dei dati

(diocesi, parrocchie, istituti di vita consacrata, fondazioni,

associazioni di fedeli seminari, istituti di studio ...)

di risolvere questioni concrete e quotidiane agendo *secundum legem*.

PARTE III

La struttura fondamentale della normativa europea e canonica:

1. i dati *personali* e quelli che *rivelano le convinzioni religiose*
2. il *trattamento*
3. la *liceità* del trattamento
4. il *consenso* e le altre *basi giuridiche*
5. l'*informativa*

1. I dati «personali» e quelli che «rivelano le convinzioni religiose»

Quali tipologie di dati sono protetti dalla normativa comunitaria e canonica?

I dati «personali»

Decreto CEI 2018 – art. 2	Regolamento UE 2016/679 – art. 4
<p>1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante un ente ecclesiastico, un'aggregazione ecclesiale, una persona fisica identificata o identificabile («Interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;</p>	<p>1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; (C26, C27, C30)</p>



Sono dati «personali»

- 1) cognome e nome + gli elementi che permettono di distinguere una persona dall'altra (data di nascita o residenza o codice fiscale o incarico ...),
- 2) cognome e nome + fotografia/video,
- 3) cognome e nome + relazione con eventi,
- 4) cognome e nome + telefono/mail,
- 5) cognome e nome + telefono/mail personali + incarico ecclesiale

È lecito il trattamento dei dati «personali», anche senza aver acquisito il consenso

se resi «manifestamente» pubblici dall'Interessato

oppure

se indicano solo l'incarico ecclesiale della persona (senza indicare il telefono/mail personali)

Le particolari categorie di dati (Art. 9 Regolamento)
[precedente denominati «dati sensibili»]

Il Regolamento UE distingue all'interno dei dati personali («qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile») **quelli particolarmente sensibili** (Considerando nn. 10 e 51) **in quanto capaci di «rivelare le convinzioni religiose dell'Interessato»** (art. 9).

Le più rilevanti «basi giuridiche» per trattare i dati sensibili (per es. religiosi)

art. 9, co. 2, Regolamento UE

a) L'Interessato presta il consenso esplicito [...]

b) Il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'Interessato in materia di lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale [...]

c) Il trattamento è necessario per tutela un interesse vitale dell'Interessato o di un'altra persona fisica [...]

d) *«il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, [...] altro organismo senza scopo di lucro che persegue finalità [...] religiose [...], a condizione che il trattamento riguardi unicamente*

1) i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo

2) a motivo delle sue finalità e

3) che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'Interessato»

e) Il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'Interessato [...]



Quali sono i dati in grado di rivelare le convinzioni religiose di una persona?

Finora né la norma (vigente e precedente), né decisioni del Garante lo precisano.

Alla luce dell'interpretazione dell'Accordo di Revisione si potrebbe ritenere che:

siano in grado di rivelare le convinzioni religiose i dati che attestano:	NON siano in grado di rivelare le convinzioni religiose i dati che attestano solo:
<ul style="list-style-type: none">- l'adesione alla Chiesa Cattolica (tutti i dati presenti nei Registri Canonici),- la partecipazione alle iniziative "religiose" della Chiesa Cattolica (catechesi, oratorio, grest, campi scuola, iniziative educative rivolte ai ragazzi/giovani),- la partecipazione agli organismi della vita ecclesiale (Consiglio Pastorale, Consiglio Affari Economici, altre commissioni parrocchiali, comitati etico/religiosi),- ...	<ul style="list-style-type: none">- l'iscrizione alle attività culturali promosse della Chiesa Cattolica (convegni, mostre, sale della Comunità),- l'esistenza di un rapporto di tipo lavorativo (o collaborazioni simili) con enti ecclesiastici,- l'iscrizione alle scuole cattoliche,- l'esistenza di un rapporto contrattuale avente ad oggetto servizi resi attraverso attività economiche gestite dagli enti ecclesiastici (case di cura, ospedali, case di riposo, consultori familiari, centri di accoglienza),- l'abbonamento a riviste e giornali editi da enti ecclesiastici,- l'erogazione di offerte anche per attività di solidarietà e/o di carità,- ...

2. Il «Trattamento»



Il trattamento

Decreto CEI 2018 – art. 2	Regolamento UE 2016/679 – art. 4
<p>2) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come</p> <ul style="list-style-type: none"> • la raccolta, • la registrazione, • l'organizzazione, • la strutturazione, • la conservazione, • l'adattamento o la modifica, • l'estrazione, • la consultazione, • l'uso, • la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, • il raffronto o l'interconnessione, • la limitazione, • la cancellazione o la distruzione. 	<p>2) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come</p> <ul style="list-style-type: none"> • la raccolta, • la registrazione, • l'organizzazione, • la strutturazione, • la conservazione, • l'adattamento o la modifica, • l'estrazione, • la consultazione, • l'uso, • la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, • il raffronto o l'interconnessione, • la limitazione, • la cancellazione o la distruzione.

3. La «liceità» del trattamento



A quali condizioni è possibile trattare i dati personali? Liceità

Decreto CEI – art. 3 Principi applicabili al trattamento dei dati	Regolamento UE – art. 5 Principi applicabili al trattamento di dati
<p>§ 1. I dati personali devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'Interessato; b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che il trattamento non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione o a fini storici o statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali; c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati; d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per l'arco di tempo necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi se trattati esclusivamente a fini di archiviazione, o a fini storici o statistici, fatta salva l'attuazione delle misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente decreto generale a tutela dei diritti e delle libertà dell'Interessato; f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. <p>§ 2. Il titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 8, § 3 del Decreto è competente per il rispetto del § 1 del presente articolo e in grado di provarlo.</p>	<p>1. I dati personali sono: (C39)</p> <ul style="list-style-type: none"> a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'Interessato («liceità, correttezza e trasparenza»); b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»); c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»); d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»); e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'Interessato («limitazione della conservazione»); f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»). <p>2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di provarlo («responsabilizzazione»).</p>

Il trattamento non può che avvenire in modo lecito

Decreto CEI – art. 3 Principi applicabili al trattamento dei dati	Regolamento UE – art. 5 Principi applicabili al trattamento di dati
<p>§ 1. I dati personali devono essere:</p> <p>a) trattati in modo <u>lecito, corretto e trasparente</u> nei confronti dell'Interessato;</p>	<p>1. I dati personali sono: (C39)</p> <p>a) trattati in modo <u>lecito, corretto e trasparente</u> nei confronti dell'Interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);</p>

Cosa si intende per «liceità del trattamento»

Considerando 39

Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere lecito e corretto. Dovrebbero essere trasparenti per le persone fisiche le modalità con cui sono raccolti, utilizzati, consultati o altrimenti trattati dati personali che li riguardano nonché la misura in cui i dati personali sono o saranno trattati. Il principio della trasparenza impone che le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento di tali dati personali siano facilmente accessibili e comprensibili e che sia utilizzato un linguaggio semplice e chiaro.

Considerando 40

Perché sia lecito, il trattamento di dati personali dovrebbe fondarsi sul consenso dell'Interessato o su altra base legittima prevista per legge dal presente regolamento o dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, come indicato nel presente regolamento, tenuto conto della necessità di ottemperare all'obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto o della necessità di esecuzione di un contratto di cui l'Interessato è parte o di esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.



A quali condizioni è possibile trattare i dati personali? Adeguati e non eccedenti

Decreto CEI – art. 3 Principi applicabili al trattamento dei dati	Regolamento UE – art. 5 Principi applicabili al trattamento di dati
<p>§ 1. I dati personali devono essere:</p> <p>a) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;</p>	<p>1. I dati personali sono: (C39)</p> <p>a) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);</p>

Questo requisito intende evitare che si raccolgano dati personali sproporzionati – per quantità e qualità – rispetto alle finalità che sono alla base del trattamento.

4. Il «consenso» e le altre «basi giuridiche»



Le «basi giuridiche» del trattamento

Decreto CEI – art. 4 Liceità del trattamento di dati personali	Regolamento UE – art. 6 Liceità del trattamento di dati personali «religiosi»
<p>§ 1. Il trattamento è lecito in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) l'Interessato, o l'esercente la responsabilità genitoriale sull'Interessato qualora minore, hanno espresso liberamente, specificamente, in maniera informata e inequivoca, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, il consenso al trattamento dei dati personali dell'Interessato per una o più specifiche finalità. [...];</p> <p>b) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo, previsto dalle norme canoniche o dalle norme civili, al quale il titolare del trattamento è soggetto;</p> <p>c) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Si considerano di interesse pubblico le finalità relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali tra le autorità pubbliche e le Chiese, le associazioni o le comunità religiose. È effettuato per motivi di interesse pubblico il trattamento di dati personali a cura di autorità pubbliche allo scopo di realizzare fini, previsti dal diritto costituzionale o dal diritto internazionale pubblico, di associazioni religiose ufficialmente riconosciute. Il trattamento deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato;</p> <p>d) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici [...];</p> <p>e) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'Interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'Interessato è un minore;</p> <p>f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;</p> <p>g) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'Interessato.</p>	<p>1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: (C40)</p> <p>a) l'Interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; (C42, C43)</p> <p>b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'Interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; (C44)</p> <p>c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; (C45)</p> <p>d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'Interessato o di un'altra persona fisica; (C46)</p> <p>e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; (C45, C46)</p> <p>f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'Interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'Interessato è un minore. (C47-C50)</p> <p>La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti.</p>



Le «basi giuridiche» del trattamento

<p>Regolamento UE – art. 6 Dati personali</p>	<p>Regolamento UE – art. 9 Particolari categorie di dati personali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, • dati genetici, dati biometrici, • dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale
<p>1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: (C40)</p> <p>a) l'Interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; (C42, C43)</p> <p>b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'Interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; (C44)</p> <p>c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; (C45)</p> <p>d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'Interessato o di un'altra persona fisica; (C46)</p> <p>e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; (C45, C46)</p> <p>f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'Interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'Interessato è un minore. (C47-C50)</p> <p>La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti.</p>	<p>2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi: (C51, C52)</p> <p>a) l'Interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, [...];</p> <p>b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'Interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo [...];</p> <p>c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'Interessato o di un'altra persona fisica qualora l'Interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;</p> <p>d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'Interessato;</p> <p>e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'Interessato;</p> <p>f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria [...];</p> <p>g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, [...]; (C55, C56)</p> <p>h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3;</p> <p>i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'Interessato, in particolare il segreto professionale; (C54)</p> <p>j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato.</p>



<p style="text-align: center;">Comparazioni delle <u>basi giuridiche che rendono lecito</u> il trattamento nei due ordinamenti:</p>	<p style="text-align: center;">Art. Reg.</p>	<p style="text-align: center;">Art. Dec.</p>
L'Interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità	6	4
Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'Interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso	6	
Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento	6	4
Il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'Interessato o di un'altra persona fisica	6	4
Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento	6	4
Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'Interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'Interessato è un minore	6	4
Il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali	9	4
Il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'Interessato	9	4

Dunque: se in relazione ad un preciso trattamento non è possibile individuare una di queste circostanze ... i dati non possono essere acquisiti o, se già acquisiti, non possono essere utilizzati e devono essere cancellati.



I requisiti del Consenso

Decreto CEI – art. 4 Liceità del trattamento	Regolamento UE – art. 6 Liceità del trattamento
<p>§ 1. Il trattamento è lecito in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) l'Interessato, o l'esercente la responsabilità genitoriale sull'Interessato qualora minore, hanno espresso liberamente, specificamente, in maniera informata e inequivoca, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, il consenso al trattamento dei dati personali dell'Interessato per una o più specifiche finalità. [...];</p> <p>[...]</p> <p>§ 2. Con riguardo alla lettera a) del § 1, il titolare del trattamento avrà cura di approntare i mezzi più opportuni al fine di poter dimostrare che l'interessato, o l'esercente la responsabilità genitoriale sull'interessato qualora minore, abbiano acconsentito al trattamento, in particolare attraverso una dichiarazione di consenso predisposta dallo stesso titolare del trattamento in una forma comprensibile e facilmente accessibile, che usi un linguaggio semplice e chiaro e non contenga clausole abusive.</p>	<p>1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: (C40)</p> <p>a) l'Interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; (C42, C43)</p> <p>Considerando 40</p> <p>Per i trattamenti basati sul consenso dell'Interessato, il titolare del trattamento dovrebbe essere in grado di dimostrare che l'Interessato ha acconsentito al trattamento. In particolare, nel contesto di una dichiarazione scritta relativa a un'altra questione dovrebbero esistere garanzie che assicurino che l'Interessato sia consapevole del fatto di esprimere un consenso e della misura in cui ciò avviene. In conformità della direttiva 93/13/CEE del Consiglio (10) è opportuno prevedere una dichiarazione di consenso predisposta dal titolare del trattamento in una forma comprensibile e facilmente accessibile, che usi un linguaggio semplice e chiaro e non contenga clausole abusive. Ai fini di un consenso informato, l'Interessato dovrebbe essere posto a conoscenza almeno dell'identità del titolare del trattamento e delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali. Il consenso non dovrebbe essere considerato liberamente espresso se l'Interessato non è in grado di operare una scelta autenticamente libera o è nell'impossibilità di rifiutare o revocare il consenso senza subire pregiudizio.</p> <p>Considerando 43</p> <p>Per assicurare la libertà di espressione del consenso, è opportuno che il consenso non costituisca un valido presupposto per il trattamento dei dati personali in un caso specifico, qualora esista un evidente squilibrio tra l'Interessato e il titolare del trattamento, specie quando il titolare del trattamento è un'autorità pubblica e ciò rende pertanto improbabile che il consenso sia stato espresso liberamente in tutte le circostanze di tale situazione specifica. Si presume che il consenso non sia stato liberamente espresso se non è possibile esprimere un consenso separato a distinti trattamenti di dati personali, nonostante sia appropriato nel singolo caso, o se l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, è subordinata al consenso sebbene esso non sia necessario per tale esecuzione.</p>

5. La «Informativa»



L'Informativa

Decreto CEI – art. 6 Informazioni all'Interessato	Regolamento UE – art. 12 Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'Interessato
<p>§ 1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'Interessato tutte le informazioni di cui ai §§ 4 e 5 del presente articolo e le comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 del Decreto relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'Interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'Interessato.</p>	<p>1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'Interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'Interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'Interessato.</p>

PARTE IV

Tipologie di dati e di trattamenti realizzati dall'ente ecclesiastico:

1. dati relativi alle «attività di religione o culto»
2. dati relativi ad «attività diverse»

Sguardo panoramico sui dati personali trattati in riferimento al tipo di attività di «religione o culto» oppure «diverse»

Attività di religione o culto	Attività diverse
<ul style="list-style-type: none"> - registri canonici - anagrafe parrocchiale (comprese mailing-list) - dati raccolti per l'iniziazione cristiana e attività di oratorio - dati degli assistiti attraverso le attività caritative «ordinarie» (visita malati, pacchi viveri, sussidi economici, centri d'ascolto ...) - dati dei membri Consiglio Pastorale e Affari Economici - dati dei membri dei gruppi parrocchiali (catechesi, liturgico, chierichetti, missionario, educatori ...) - dati custoditi dalle cancellerie diocesane - dati raccolti dagli uffici di Curia 	<ul style="list-style-type: none"> - dati dei partecipanti alle attività economiche (scuole, case riposo, sale della comunità ...) - dati dei fornitori/clienti delle attività economiche (scuole, case riposo, sale della comunità ...) - dati degli assistiti da attività caritative articolate e/o di beneficenza - dati dei partecipanti a corsi/iniziativa culturali, - dati dei dipendenti e collaboratori retribuiti, dei professionisti
<ul style="list-style-type: none"> • se sono dati dei propri membri e di coloro con i quali ha contatti stabili e • se non li comunica all'esterno, <p>l'ente ecclesiastico tratta questi dati personali osservando la sola normativa canonica del Decreto CEI 2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> • anche se sono dati dei propri membri e di coloro con i quali ha contatti stabili e • anche se non li comunica all'esterno, <p>l'ente ecclesiastico tratta questi dati personali osservando la normativa canonica del Decreto CEI 2018 e il Regolamento UE 2016/679</p>

PARTE V

Lettura delle risposte elaborate
dall'Osservatorio Giuridico Legislativo Nazionale
in riferimento alle richieste di chiarimento
inviate dall'Osservatorio Giuridico Legislativo Regionale
lo scorso mese di giugno.

1° questione

Domanda OGLR	Risposta OGLN CEI
<p>Compilazione e la conservazione dei registri canonici (can. 535).</p> <p>Si chiede se sia possibile procedere alla raccolta dei dati senza dover acquisire il consenso informato da ciascun Interessato (come ordinariamente previsto dall'art. 4, lett. a, Decreto CEI) in forza della previsione della lett. b), art. 6, Regolamento UE.</p>	<p>In base a quanto previsto dall'art. 4, § 1, lett. b) e c) del Decreto, sembra possibile ritenere che per la compilazione e la conservazione dei registri canonici (can. 535) non sia necessario acquisire il consenso informato di ciascun Interessato.</p> <p>La questione merita comunque un approfondimento.</p>

2° questione

Domanda OGLR	Risposta OGLN CEI
<p>Raccolta dei dati personali destinati alle anagrafi parrocchiali.</p> <p>Si chiede se sia possibile procedere al trattamento dei dati chiedendo un consenso informato ai sensi dell'art. 4, lett. a, Decreto CEI, indicando come finalità del trattamento "le attività della parrocchia di natura cultuale, pastorale, culturale, ricreative, sportive e simili" (per es. catechesi dell'iniziazione cristiana, oratorio e grest estivo, proposte di catechesi e culturali per gli adulti, visita alle famiglie in occasione delle benedizioni pasquali e natalizie ...).</p> <p>Qualora i dati di cui al punto 2) riguardino familiari minorenni si chiede se sia necessario procedere alla informativa ai sensi dell'art. 6, § 5, del Decreto CEI quando l'Interessato raggiunga la maggiore età, per continuare a trattare lecitamente i suoi dati.</p>	<p>Sembra possibile procedere come descritto; potrebbe essere forse opportuno al momento dell'acquisizione del consenso chiarire che questo può essere prestato anche solo per una finalità (è possibile, sebbene poco probabile che un soggetto intenda partecipare solo a una gita o a una attività culturale ma non partecipare ad altre attività e neanche ricevere informative rispetto ad esse).</p> <p>Se i dati del minore sono raccolti lecitamente non ritengo necessario al raggiungimento della sua maggiore età procedere ad una nuova acquisizione del consenso: sul punto, è opportuno seguire gli aggiornamenti e le iniziative del Garante.</p>

3° questione

Domanda OGLR	Risposta OGLN CEI
<p data-bbox="105 382 1009 625">Acquisizione e trattamento di dati personali non raccolti presso l'Interessato (per es. sono stati trasmessi al Centro di Ascolto parrocchiale dalla moglie per aver un aiuto al fine di poter gestire la ludopatia del marito o del figlio maggiorenne):</p> <p data-bbox="105 694 1009 882">Si chiede se sia possibile non informare l'Interessato (come ordinariamente previsto dall'art. 6, § 5, del Decreto CEI), in forza della previsione della lett. b), art. 6, § 5).</p>	<p data-bbox="1038 382 1941 472">Non sembra necessario procedere all'informativa dell'Interessato.</p> <p data-bbox="1038 534 1941 882">In realtà è possibile persino dubitare che ci si trovi di fronte ad un vero e proprio "trattamento": il soggetto dichiarante è un terzo che "racconta", senza alcuna possibilità di verifica da parte di chi ascolta, una propria percezione della realtà (potrebbe essere tutto inventato, potrebbero non essere forniti dati identificativi, o essere inesatti, incompleti...).</p>

4° questione

Domanda OGLR	Risposta OGLN CEI
<p data-bbox="105 382 1009 525">Archivi (telematici) parrocchiali alla data del 25 maggio 2018 e raccolti senza aver acquisito il consenso dell'Interessato (cf art. 4, § 3, Decreto CEI):</p> <p data-bbox="105 591 1009 782">Si chiede se per trattare lecitamente il dato dal 25 maggio 2018 sia necessario procedere alla trasmissione a ciascun Interessato della notizia che la parrocchia sta trattando un suo dato personale.</p> <p data-bbox="105 848 1009 982">Qualora si ritenga che non sia necessario dare suddetta informativa, si chiede se occorra porre in essere altre iniziative.</p>	<p data-bbox="1038 382 1941 674">Non sembra necessario procedere ad una informativa «individuale»; si potrebbe pensare ad una “iniziativa collettiva” come quella in atto da molti siti: «si informa il soggetto che è cambiata la normativa e che se non manifesterà la sua opposizione i suoi dati continueranno ad essere trattati ...»</p>

5° e 6° questione

Domanda OGLR	Risposta OGLN CEI
<p>Archivi (telematici) parrocchiali e delle diocesi (uffici di Curia):</p> <p>Si chiede quali criteri adottare per elaborare una risposta nei confronti di chi chiedesse – ai sensi dell’art. 15, §1, Regolamento UE e dell’art. 7, § 1, Decreto CEI – conferma <i>“che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano [...].</i></p> <p>Archivio segreto (can. 489):</p> <p>Si chiede quali criteri adottare per elaborare una risposta nei confronti di chi chiedesse – ai sensi dell’art. 15, §1, Regolamento UE e dell’art. 7, § 1, Decreto CEI – conferma <i>“che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano [...].</i></p>	<p>Sembra opportuno trattare le due questioni congiuntamente.</p> <p>In linea generale, secondo quanto previsto nell’art. 7, § 1 del Decreto e nell’art. 15 del Regolamento, l'Interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano. Pertanto, qualora la richiesta riguardi gli archivi, telematici o cartacei (stante il principio della “neutralità tecnologica” della protezione delle persone fisiche sotto tale profilo, affermata dal Considerando 15 del Regolamento e implicitamente nell’art. 1, § 2 del Decreto), non sembra possibile, in linea di massima non dare seguito alla richiesta e quindi fornire al richiedente le informazioni di cui al § 1 dell’art. 7 del Decreto.</p> <p style="text-align: right;"><i>[continua]</i></p>

5° e 6° questione

Domanda OGLR	Risposta OGLN CEI
<p>Archivi (telematici) parrocchiali e delle diocesi (uffici di Curia):</p> <p>Si chiede quali criteri adottare per elaborare una risposta nei confronti di chi chiedesse – ai sensi dell’art. 15, §1, Regolamento UE e dell’art. 7, § 1, Decreto CEI – conferma “<i>che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano [...]</i>”.</p> <p>Archivio segreto (can. 489):</p> <p>Si chiede quali criteri adottare per elaborare una risposta nei confronti di chi chiedesse – ai sensi dell’art. 15, §1, Regolamento UE e dell’art. 7, § 1, Decreto CEI – conferma “<i>che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano [...]</i>”.</p>	<p style="text-align: right;"><i>[prosegue]</i></p> <p>Qualora la richiesta riguardasse invece la conferma di un trattamento di dati contenuti nell’archivio segreto, la richiesta stessa dovrebbe essere valutata caso per caso. Lo stesso Decreto prevede del resto la possibilità che i dati rimangano riservati (art. 6, § 5, lett. d) e in alcune ipotesi l’esigenza di non comunicare immediatamente all’Interessato il trattamento potrebbe essere connaturata al tipo di trattamento (si pensi alla valutazione della posizione dell’Interessato legata all’accertamento di una notizia di reato: l’immediata informativa potrebbe frustrare il buon esito dell’indagine).</p>

7° questione

Domanda OGLR	Risposta OGLN CEI
<p data-bbox="105 382 1009 622">Obblighi relativi alla raccolta ed al trattamento dei dati all'interno dell'esercizio della funzione giurisdizionale, compresi i procedimenti amministrativi, (cf. i procedimenti disciplinati dal Libro VII del CIC):</p> <p data-bbox="105 694 1009 782">Si chiede conferma che non ci siano mutamenti rispetto alla prassi finora osservata.</p>	<p data-bbox="1038 382 1446 419">Non ci sono mutamenti.</p>

8° questione

Domanda OGLR	Risposta OGLN CEI
<p data-bbox="111 382 1002 471">Dati trattati nell'ambito delle attività diverse (ex art. 16, lett. b, L. n. 222/85):</p> <p data-bbox="111 539 1002 682">Si chiede conferma che oltre al Decreto CEI si debba applicare anche la disciplina comune del Regolamento UE.</p>	<p data-bbox="1044 382 1251 419">Confermato.</p>

9° questione

Domanda OGLR	Risposta OGLN CEI
<p data-bbox="109 382 1004 468">Figura del Rappresentante prevista dal Regolamento UE:</p> <p data-bbox="109 539 1004 882">Si chiede conferma che la sua nomina non implichi il venir meno delle responsabilità in capo al Titolare del trattamento (più precisamente per colui al quale compete la funzione di amministratore dell'ente titolare del trattamento: il parroco per la parrocchia, o il vescovo diocesano per la diocesi), ma aggiunga un'analogia responsabilità in capo al Rappresentante.</p>	<p data-bbox="1042 382 1937 625">Ritengo che la responsabilità del titolare non venga meno, del resto nel diritto italiano sarebbe sempre possibile a mio avviso richiamare l'art. 2049 c.c. La nomina del Responsabile potrebbe al massimo «attenuarla».</p>

10° questione

Domanda OGLR	Risposta OGLN CEI
<p>Figura del Responsabile del trattamento prevista dal Regolamento UE:</p> <p>Si chiede se sia sempre necessaria la sua nomina o se (e quando) sia sufficiente procedere alla nomina dei soli "incaricati", cioè di coloro che all'interno delle parrocchie o delle diocesi possono/devono trattare i dati raccolti a motivo dell'incarico professionale/volontario assunto.</p>	<p>La nomina non è sempre necessaria, ma rientra nella discrezionalità del titolare.</p>

Parte VI

Le (prime) Linee Guida

predisposte dall'Osservatorio Giuridico Legislativo Nazionale.

Linee guida: il trattamento.

OGLN CEI	Considerazioni OGLR
<p>In primo luogo, occorre considerare che la nozione di “trattamento” dei dati personali accolta nel Regolamento e nell’aggiornamento del Decreto CEI è piuttosto ampia e che essa in sostanza riguarda qualsiasi operazione riferibile ai dati personali, compiuta con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicata a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, la conservazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano compiute in via automatizzata.</p> <p>Quindi, tutte o quasi le attività abitualmente compiute nell’ambito di parrocchie e/o diocesi (registri dei sacramenti, elenchi per il catechismo...) devono considerarsi trattamento dei dati personali (art. 1, § 2 e art. 2, Decreto; art. 2, par. 2 e art. 4 Regolamento).</p>	<p>Ogniquale volta la diocesi/parrocchia raccoglie dati nel proprio interesse (ciò accade, per esempio, quando i dati sono acquisiti attraverso gli uffici/servizi riferibili a detti enti: dai sacerdoti nell’esercizio del ministero oppure dai collaboratori incaricati) si realizza un’ipotesi di trattamento.</p> <p>È indifferente che il dato sia richiesto dall’ente oppure sia conferito per iniziativa dell’Interessato o di un terzo.</p>

Linee guida: il consenso informato

OGLN CEI	Considerazioni OGLR
<p>Perché il trattamento sia lecito deve essere presente almeno una delle condizioni elencate dall'art. 4, § 1, del Decreto. La condizione più frequente è il consenso informato del soggetto Interessato, cioè del soggetto dei cui dati si tratta (art. 2; art. 4; art. 5 Decreto; art. 4; art. 6; art. 7 Regolamento). Tale consenso deve essere espresso e inequivocabile e deve essere preceduto da una adeguata informativa (v. allegato) (art. 6 Decreto; art. 13; art. 14 Regolamento). L'Interessato può sempre revocare il consenso al trattamento (art. 5, § 3 Decreto; art. 17; art. 21 Regolamento). Alcuni trattamenti, tuttavia, non trovano la loro base giuridica nel consenso, che pertanto in questi casi non deve essere acquisito (cfr. in tal senso art. 4, § 1, lett. b), c), d), e), f), g) del Decreto). In questo quadro si può ritenere, in particolare, che non deve essere acquisito il consenso in caso di amministrazione di sacramenti o qualora il trattamento sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. Dovrebbe essere invece acquisito il consenso in caso di iscrizione a catechismo, di partecipazione a gite, a grest (se si tratta di minore, il consenso di ambedue i genitori).</p>	<p>Quando si raccolgono dati personali e la base giuridica del trattamento è il Consenso dell'Interessato occorre consegnare l'Informativa. Questo adempimento è prescritto anche se i dati ricevuti non sono relativi alla persona che sottoscrive il Consenso in quanto si riferiscono ad un minore (figlio) o ad un maggiorenne (parente o coniuge). Copia della Informativa deve essere trattenuta dalla persona che ha consegnato i dati personali.</p> <p>Il documento che raccoglie il Consenso (normalmente presente in calce all'Informativa) – debitamente sottoscritto dall'Interessato o da colui che ha consegnato i dati – deve essere accuratamente custodito (anche nell'originale cartaceo) dalla diocesi/parrocchia in quanto rende legittimo l'uso dei dati negli anni futuri.</p> <p>Il Consenso deve far riferimento ad un trattamento necessario per una determinata finalità (Considerando 39: «<i>In particolare, le finalità specifiche del trattamento dei dati personali dovrebbero essere esplicite e legittime e precisate al momento della raccolta di detti dati personali</i>»).</p> <p>Nell'ipotesi che il consenso sia relativo al trattamento dei dati dell'anagrafe parrocchiale è necessario che le attività siano ampie ma non indeterminate. Questo potrebbe essere il modo per indicare tali attività/finalità: «<i>le attività della parrocchia di natura cultuale, pastorale, culturale, ricreative, sportive e simili (per es. catechesi e percorsi di iniziazione cristiana, oratorio, grest estivo ed altre iniziative educative, catechesi e proposte culturali per gli adulti, visita alle famiglie in occasione del Natale/Pasqua ...)</i>»</p>

Linee guida: il Titolare ed il Responsabile del trattamento

OGLN CEI	Considerazioni OGLR (1 di 3)
<p>È necessario nominare un “titolare del trattamento”, cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento (art. 2 Decreto; art. 4 Regolamento). Tale soggetto dovrebbe essere di regola il soggetto apicale dell’ente (Vescovo, parroco, ...), ma potrebbe anche essere un soggetto diverso, persona fisica o giuridica (Diocesi, parrocchia).</p> <p>Data la ontologica “mutevolezza” del soggetto apicale dell’ente, potrebbe essere preferibile nominare titolare l’ente stesso (nella persona, senza necessità di dichiararlo espressamente, del suo legale rappresentante pro tempore).</p> <p>Il titolare del trattamento può nominare, con contratto o altro valido atto giuridico, un “responsabile del trattamento”, colui cioè che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento (art. 2; art. 15 Decreto; art. 4; art. 28 Regolamento). Tale nomina, tuttavia, non comporta l’esonero del titolare da eventuali responsabilità.</p>	<p>È decisivo individuare il «Titolare del trattamento».</p> <p>Per l’ordinamento il Titolare del trattamento è colui che determina «le finalità ed i mezzi del trattamento» e può essere un soggetto giuridico oppure una persona fisica.</p> <p>Dunque, sono i fatti e le circostanze che permettono di individuare il Titolare.</p> <p>Un esempio: la diocesi organizza un corso per i catechisti e chiede ad un ente diocesano (fondazione di culto) di provvedere agli adempimenti burocratici (raccolta iscrizioni e raccolta quota di adesione).</p> <p>1° ipotesi: l’ente diocesano si limita ad assicurare i servizi ma non intende assumere la veste di titolare dell’attività; in tale caso il Titolare è la diocesi e la Fondazione assume il ruolo di Responsabile del trattamento.</p> <p>2° ipotesi: l’ente diocesano assume la veste di titolare dell’attività: in tal caso l’ente diocesano è Titolare del trattamento e non emerge alcun soggetto con il ruolo di Responsabile del Trattamento.</p>

Linee guida: il Titolare ed il Responsabile del trattamento

OGLN CEI	Considerazioni OGLR (2 di 3)
<p>È necessario nominare un “titolare del trattamento”, cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento (art. 2 Decreto; art. 4 Regolamento). Tale soggetto dovrebbe essere di regola il soggetto apicale dell’ente (Vescovo, parroco, ...), ma potrebbe anche essere un soggetto diverso, persona fisica o giuridica (Diocesi, parrocchia).</p> <p>Data la ontologica “mutevolezza” del soggetto apicale dell’ente, potrebbe essere preferibile nominare titolare l’ente stesso (nella persona, senza necessità di dichiararlo espressamente, del suo legale rappresentante pro tempore).</p> <p>Il titolare del trattamento può nominare, con contratto o altro valido atto giuridico, un “responsabile del trattamento”, colui cioè che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento (art. 2; art. 15 Decreto; art. 4; art. 28 Regolamento). Tale nomina, tuttavia, non comporta l’esonero del titolare da eventuali responsabilità.</p>	<p>Le persone fisiche che costituiscono l’organo amministrativo e l’ufficio di legale rappresentante non sono qualificabili né come Titolare del trattamento, né come Responsabile del trattamento in quanto sono – più semplicemente – gli organi funzionali dell’ente.</p> <p>Il Responsabile del trattamento non può essere confuso con gli “incaricati” dell’ente Titolare del trattamento che materialmente trattano i dati acquisiti (addetti alla segreteria, coadiutore, religiosi dell’Istituto, collaboratori di Curia), che è opportuno nominare in modo formale con una lettera che in qualche modo definisca il perimetro dei trattamenti ad essi affidati.</p> <p>Il Titolare del trattamento deve indicare attraverso l'Informativa una mail affinché l'Interessato possa rivolgere all'ente Titolare richieste e domande.</p> <p>È opportuno che la persona fisica deputata a questo servizio non sia il legale rappresentante.</p>

Linee guida: il Titolare ed il Responsabile del trattamento

OGLN CEI	Considerazioni OGLR (3 di 3)
<p>È necessario nominare un “titolare del trattamento”, cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento (art. 2 Decreto; art. 4 Regolamento). Tale soggetto dovrebbe essere di regola il soggetto apicale dell’ente (Vescovo, parroco, ...), ma potrebbe anche essere un soggetto diverso, persona fisica o giuridica (Diocesi, parrocchia).</p> <p>Data la ontologica “mutevolezza” del soggetto apicale dell’ente, potrebbe essere preferibile nominare titolare l’ente stesso (nella persona, senza necessità di dichiararlo espressamente, del suo legale rappresentante pro tempore).</p> <p>Il titolare del trattamento può nominare, con contratto o altro valido atto giuridico, un “responsabile del trattamento”, colui cioè che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento (art. 2; art. 15 Decreto; art. 4; art. 28 Regolamento). Tale nomina, tuttavia, non comporta l’esonero del titolare da eventuali responsabilità.</p>	<p>Il Responsabile del trattamento è una figura che “emerge” – sempre – quando alcuni trattamenti sono chiesti ad un ente/soggetto diverso dal Titolare (per es. studio paghe, commercialista, servizio di spedizioni, assicuratore, servizio <i>cloud/hosting</i>). In questi casi è necessario formalizzare la nomina del Responsabile del trattamento (probabilmente i format dell’incarico sono predisposti dagli stessi operatori commerciali e per questo motivo devono essere attentamente esaminati).</p> <p>In breve, se non c’è trattamento in outsourcing (in quanto tutti i trattamenti avvengono all’interno dell’ente) manca la circostanza per poter nominare il Responsabile del trattamento, secondo la disciplina dettata dal Regolamento UE.</p> <p>È, però possibile, che l'amministratore dell'ente Titolare incarichi (in forza di un contratto di lavoro o di una delega o di una procura notarile) un collaboratore (interno o esterno) per curare l'adempimento concreto degli obblighi connessi alla privacy; tale soggetto rappresenta l'ente titolare, ma non assume il ruolo di «Responsabile del trattamento» (inteso in senso proprio)</p> <p>Alla luce della normativa vigente, né il Responsabile del trattamento, né gli incaricati (interni) «sollevano» l’organo amministrativo dell’ente Titolare del trattamento da responsabilità.</p> <p>Pertanto, se il vescovo affida formalmente ad un collaboratore di Curia l’incarico di provvedere agli adempimenti privacy nella Curia diocesana, continua a mantenere su di sé tutte le responsabilità previste dalla normativa e – nel contempo – grava delle stesse anche la persona incaricata.</p> <p>Per chiarezza: non scatta il meccanismo che – diversamente – il D.Lgs. n. 81/08 ha esplicitamente previsto e disciplinato all’art. 16.</p>

Linee guida: i diritti dell'Interessato

OGLN CEI	Considerazioni OGLR
<p>Ai sensi dell'art. 8, § 5, del Decreto generale "Chiunque ha diritto di chiedere e ottenere, personalmente o mediante un procuratore legittimamente nominato, certificati, estratti, attestati, ovvero copie fotostatiche o autentiche dei documenti contenenti dati che lo riguardano (20), alle condizioni previste dal regolamento di cui al § 2. Sono esclusi i dati che, non provenendo dal richiedente, sono coperti da segreto stabilito per legge o per regolamento ovvero non sono separabili da quelli che concernono terzi e la cui riservatezza esige tutela. L'Interessato in ogni caso non ha diritto di ispezione dei dati del registro e dei dati sottratti alla sua conoscenza".</p> <p>Certificati, estratti, attestati dovrebbero essere quindi richiesti o dal diretto Interessato (o dai suoi legali rappresentanti, se minore), o da un suo delegato.</p> <p>Non sembra si possa dare seguito a richieste provenienti da altri soggetti privi di delega (esempio, nonni che chiedano, a prescindere da una delega dei genitori del minore, certificati riguardanti il minore stesso).</p>	<p>Si tratta, di fatto, di un diritto relativo ai soli dati presenti (trattati) nei Registri canonici in quanto manca un concreto interesse ad avere copia di dati trattati in archivi e schedari.</p> <p>Stante il sistema normativo vigente, è difficile negare legittimamente ad una persona il diritto di ottenere la copia degli atti di battesimo e matrimonio, eccependo il fatto che in essi sono indicati anche altre persone (salvo il caso di annotazioni particolari, quale – per esempio – l'avvenuta adozione).</p> <p>Nel contempo non è riconosciuto il diritto di poter avere copia degli atti di battesimo/matrimonio di altre persone (di norma parenti) evocando il fatto che si tratta di eventi assai datati (per esempio di oltre 70 anni).</p> <p>Infatti il Decreto CEI prevede all'art. 8, § 5 che «L'Interessato in ogni caso non ha diritto di ispezione dei dati del registro e dei dati sottratti alla sua conoscenza» e – al § 7 che «L'Interessato in ogni caso non ha diritto di ispezione dei dati del registro e dei dati sottratti alla sua conoscenza».</p>

Linee guida: comunicazione dei dati tra parrocchia e diocesi

OGLN CEI	Considerazioni OGLR
<p>Sembra si possa ritenere ammissibile la comunicazione di dati Diocesi-Diocesi, Diocesi-parrocchia, parrocchia-Diocesi e parrocchia-parrocchia, in quanto declinazione della libertà di organizzazione del culto, nonché di comunicazione sancita dall'accordo del 1984.</p> <p>Anche altri indici normativi inseriti nel Regolamento UE (cfr. Considerando 47 e 48; art. 6, c. 1, lett. f) e c. 4, spec. lett. a), Considerando 51; art. 9, c. 2, lett. d) sembrano avallare tale interpretazione.</p>	<p>Si tratta, anzitutto, dei dati destinati ai Registri canonici. A tal proposito si veda il i§ 4 dell'art. 8 del Decreto CEI: «§ 4. <i>La comunicazione di dati destinati ad altro registro può essere inoltrata dalla persona interessata o dal titolare del trattamento che deve utilizzare i dati richiesti e può essere effettuata per consegna diretta, o per posta, o – nei casi urgenti e con le opportune cautele – per fax, o per posta elettronica. Quando la comunicazione è destinata all'estero occorre la vidimazione della curia diocesana</i>».</p> <p>Considerato la ratio sottostante e gli interessi di natura pubblica coinvolti, si deve dubitare che tale comunicazione possa avere ad oggetto anche le fotografie/video acquisite in modo legittimo dalle parrocchie e trasferite agli uffici di Curia per la loro pubblicazione sui siti/riviste diocesani.</p>

Linee guida: il Responsabile della protezione dei dati

OGLN CEI	Considerazioni OGLR
<p>Se il trattamento si svolge su “larga scala” (il Decreto non definisce la nozione di larga scala, che deve essere quindi valutata nel caso concreto. Il Regolamento fornisce un orientamento al Considerando 91. A ogni modo, il WP29, organo consultivo dell’UE per la materia della Privacy, raccomanda di tenere conto, in particolare, al fine di stabilire se un trattamento sia effettuato su larga scala, dei seguenti elementi: a. il numero di soggetti interessati dal trattamento, in termini assoluti ovvero espressi in percentuale della popolazione di riferimento; b. il volume dei dati e/o le diverse tipologie di dati oggetto di trattamento; c. la durata, ovvero la persistenza, dell'attività di trattamento; d. la portata geografica dell'attività di trattamento) o appare di particolare delicatezza (questo criterio, secondo il WP29, include categorie particolari di dati personali così come definite all'articolo 9 del Regolamento, ad esempio informazioni sulle opinioni politiche delle persone) deve essere nominato un “responsabile della protezione dei dati” (art. 18 Decreto; art. 37; art. 38; art. 39 Regolamento). Il responsabile della protezione dei dati può essere alle dipendenze del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento o essere un professionista esterno.</p> <p>Tra i compiti del responsabile per la protezione dei dati (specificamente indicati nel Decreto) vi è quello di informare e fornire consulenza al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento e ai dipendenti che effettuano il trattamento dei dati personali in merito ai loro obblighi in materia di protezione dei dati, sorvegliare l'osservanza del Decreto e delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali.</p>	<p>Non si deve confondere il Responsabile della protezione dei dati con il Responsabile del trattamento.</p> <p>Infatti, le circostanze che impongono/permangono di nominare un soggetto Responsabile del trattamento (trattamenti in <i>outsourcing</i>) sono radicalmente diverse da quelle che consentono di nominare un soggetto Responsabile della protezione dei dati.</p>

Linee guida: il Registro delle attività di trattamento

OGLN CEI	Considerazioni OGLR (1 di 3)
<p>Deve essere tenuto un “registro delle attività di trattamento”, anche in formato elettronico, che contiene le seguenti informazioni: a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove presenti, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati; b) le finalità del trattamento; c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali; d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi diversi od organizzazioni internazionali; e) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative (art. 19 Decreto; art. 30 Regolamento).</p>	<p>È sempre necessario (ma non è sufficiente) per dimostrare che si è provveduto in modo adeguato a due obblighi fondamentali cui è tenuto il Titolare del trattamento:</p> <p>Articolo 13 - Conservazione dei dati § 1. Il titolare del trattamento è tenuto all'osservanza delle norme canoniche riguardanti la diligente custodia, l'uso legittimo e la corretta gestione dei dati personali. § 2 Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il titolare del trattamento, salvo quanto previsto al § 2 dell'articolo 14, mette in atto misure tecniche e organizzative appropriate per garantire un livello di sicurezza adeguato. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.</p> <p>Articolo 14 - Sicurezza del trattamento § 1. Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente decreto e alle norme canoniche. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario. Se ciò è proporzionato rispetto alle attività di trattamento, le misure di cui al presente § includono l'attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati da parte del titolare del trattamento.</p>

Linee guida: il Registro delle attività di trattamento

OGLN CEI	Considerazioni OGLR (2 di 3)
<p>Deve essere tenuto un “registro delle attività di trattamento”, anche in formato elettronico, che contiene le seguenti informazioni: a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove presenti, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati; b) le finalità del trattamento; c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali; d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi diversi od organizzazioni internazionali; e) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative (art. 19 Decreto; art. 30 Regolamento).</p>	<p>Inoltre, in tutti i casi in cui si deve osservare la normativa del Regolamento UE, la predisposizione del Registro è necessaria (ma non è sufficiente) per dimostrare che si è provveduto in modo adeguato ad un obbligo fondamentale cui è tenuto il Titolare del trattamento:</p> <p>Articolo 25 - Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita</p> <p>1. Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all’atto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati.</p> <p>Considerando 82. Per dimostrare che si conforma al presente regolamento, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe tenere un registro delle attività di trattamento effettuate sotto la sua responsabilità. Sarebbe necessario obbligare tutti i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento a cooperare con l’autorità di controllo e a mettere, su richiesta, detti registri a sua disposizione affinché possano servire per monitorare detti trattamenti.</p>

Linee guida: il Registro delle attività di trattamento

OGLN CEI	Considerazioni OGLR (3 di 3)
<p>Deve essere tenuto un “registro delle attività di trattamento”, anche in formato elettronico, che contiene le seguenti informazioni: a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove presenti, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati; b) le finalità del trattamento; c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali; d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi diversi od organizzazioni internazionali; e) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative (art. 19 Decreto; art. 30 Regolamento).</p>	<p>Il Registro dovrebbe avere due sezioni, una per i trattamenti realizzati osservando il solo Decreto CEI, una per i trattamenti realizzati osservando anche il Regolamento UE.</p> <p>Il Registro non riguarda i soli dati custoditi in archivi informatici, ma anche in quelli cartacei.</p> <p>La complessità e l'articolazione del Registro delle attività di trattamento riflette la complessità e l'articolazione delle attività svolte dal Titolare del trattamento e la molteplicità di tipologie dei dati raccolti e la molteplicità delle situazioni che esigono la raccolta/trattamento dei dati.</p> <p>Diversa è l'attività di una Curia diocesana dall'attività di una piccola parrocchia che tratta i dati personali solo in riferimento alla compilazione dei Registri canonici e dell'attività di catechesi; diversa è la complessità di quest'ultima parrocchia da quella di una parrocchia che gestisce un grande oratorio, una scuola parrocchiale ed una sala della Comunità.</p> <p>Probabilmente può essere opportuno far elaborare degli schemi standard del Registro delle attività di trattamento elaborati a partire da una analisi/visita di alcune parrocchie tipo.</p>

Linee guida: il Registro delle attività di trattamento

OGLN CEI	Considerazioni OGLR
<p>Una particolare attenzione deve essere prestata per assicurare l'inviolabilità degli archivi, specie qualora si tratti di archivi informatici. L'archivio deve essere dotato di un sistema di chiusura che garantisca una sufficiente sicurezza da tentativi di furto e di scasso. Le chiavi dell'archivio devono essere custodite personalmente e accuratamente dal titolare del trattamento. Spetta al titolare del trattamento autorizzare agli estranei l'accesso ai dati. Il titolare del trattamento deve denunciare quanto prima all'autorità ecclesiastica competente e, se del caso, anche all'autorità civile, ogni incursione nell'archivio che abbia causato sparizione, sottrazione o danneggiamento di registri, atti, documenti pubblici, elenchi e schedari contenenti dati personali. Il titolare del trattamento deve documentare qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze in cui si è verificata, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio (art. 2; art. 13; art. 14 Decreto; art. 4; art. 32; art. 33; art. 34 Regolamento).</p>	<p>La diffusione degli archivi <i>in cloud</i> e dei terminali presenti in parrocchia, rende urgente assicurare che non siano accessibili ai non autorizzati, utilizzando appositi programmi informatici.</p> <p>A tal proposito si vedano gli artt. 13, § 2, 14 e 16 del Decreto CEI.</p> <p>Inoltre è necessario che una parrocchia possa facilmente graduare l'accessibilità agli archivi dei dati, in riferimento alle responsabilità/ruoli affidati ai diversi collaboratori.</p>

Linee guida: il Registro delle attività di trattamento

OGLN CEI	Considerazioni OGLR
<p>Sono previste sanzioni, di non poco rilievo (art. 23 Decreto; art. 82; art. 83, art. 84 Regolamento).</p>	<p>Le sanzioni sono significative. Tuttavia il primo deterrente che urge l'osservanza «in buona fede» del Decreto CEI e – se del caso – del Regolamento UE sono le richieste degli interessati che chiedono il rispetto dei diritti loro riconosciuti. Quindi, il primo motivo per cui è conveniente «essere in regola» in riferimento alla privacy è la possibilità di rendere conto in modo semplice e tempestivo dei comportamenti/azioni adottati.</p>

Linee guida: indicazioni per la redazione dell'Informativa di trattamento

OGLN CEI

INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DELL'INFORMATIVA

Il titolare del trattamento deve fornire all'Interessato tutte le informazioni di seguito indicate in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, elettronici. In caso di raccolta presso l'Interessato, il titolare del trattamento, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, rende noto all'Interessato che i dati saranno trattati nel pieno rispetto della normativa canonica e civile e gli fornisce le seguenti informazioni:

- a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove designato;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento (indicata nel decreto, per esempio, il trattamento è necessario per adempiere un obbligo, previsto dalle norme canoniche o dalle norme civili, al quale il titolare del trattamento è soggetto);
- d) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali.

Inoltre il titolare del trattamento trasmette le informazioni relative a:

- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- b) l'esistenza del diritto dell'Interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- c) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- d) se l'Interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
- e) l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

PARTE VII

Le informazioni da trasmettere all'Interessato per acquisire
il suo Consenso informato

(da non confondersi con il contenuto dell'Informativa)

Le informazioni necessarie per aversi un effettivo Consenso informato

art. 4 del Decreto CEI	Considerando 42 del Regolamento UE
<p>§ 1. Il trattamento è lecito in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:</p> <p>l'Interessato, o l'esercente la responsabilità genitoriale sull'Interessato qualora minore, hanno espresso liberamente, specificamente, in maniera informata e inequivoca, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, il consenso al trattamento dei dati personali dell'Interessato per una o più specifiche finalità. Ai fini di un consenso informato, l'Interessato deve essere posto a conoscenza almeno dell'identità del titolare del trattamento e delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali;</p>	<p>Per i trattamenti basati sul consenso dell'Interessato, il titolare del trattamento dovrebbe essere in grado di dimostrare che l'Interessato ha acconsentito al trattamento. In particolare, nel contesto di una dichiarazione scritta relativa a un'altra questione dovrebbero esistere garanzie che assicurino che l'Interessato sia consapevole del fatto di esprimere un consenso e della misura in cui ciò avviene. In conformità della direttiva 93/13/CEE del Consiglio (10) è opportuno prevedere una dichiarazione di consenso predisposta dal titolare del trattamento in una forma comprensibile e facilmente accessibile, che usi un linguaggio semplice e chiaro e non contenga clausole abusive. Ai fini di un consenso informato, l'Interessato dovrebbe essere posto a conoscenza almeno dell'identità del titolare del trattamento e delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali. Il consenso non dovrebbe essere considerato liberamente espresso se l'Interessato non è in grado di operare una scelta autenticamente libera o è nell'impossibilità di rifiutare o revocare il consenso senza subire pregiudizio.</p>



Dunque: nei casi in cui la norma riconosce la liceità del trattamento sulla base del «consenso informato», il Titolare del trattamento deve previamente comunicare all'Interessato almeno:

- a) l'identità del Titolare del trattamento,
- b) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali.

Pertanto: qualora il Titolare del trattamento non riesca a dimostrare di aver adempiuto a tale obbligo, **TUTTO** il trattamento dei dati personali acquisiti da quell'Interessato è **ILLECITO**.

È, dunque, opportuno che il modulo utilizzato per acquisire i dati personali riporti – prima della formula che esprime il Consenso informato (che deve essere sottoscritta dall'Interessato) – le due notizie prescritte dalla normativa:

- a) i dati che permettono di individuare il Titolare del trattamento (l'ente che acquisisce i dati),
- b) le finalità (e le attività) che rendono necessario acquisire i dati (per es. «*le attività di oratorio e il percorso di iniziazione cristiana*» oppure «*il grest e le vacanze estive*», oppure «*la stagione teatrale*», oppure «*i servizi resi dalla scuola dell'infanzia parrocchiale*» ...).

Questa è la soluzione minima prescritta dalla normativa affinché il trattamento basato sul Consenso informato (compresa l'acquisizione) sia lecito.

N.B. Sia il Regolamento UE, sia il Decreto CEI prescrivono – a pena di sanzioni – che il Titolare comunichi all'Interessato (salvo casi di esenzione) anche altre informazioni.

Per quest'ultimo motivo la questione della formula da premettere al Consenso (informato) deve essere affrontata tenendo conto anche di quanto si dirà alle slides nn. 64 – 72 (cf. art. 12, 13 e 14 del Regolamento UE e art. 6 Decreto CEI 2018).

Al fine di evitare equivoci ed errori occorre sempre ricordare che, soprattutto se si utilizzano moduli predisposti dal Titolare del trattamento per raccogliere i dati personali (inclusi quelli cosiddetti «religiosi»), non è considerata lecita un'unica manifestazione di «Consenso informato» per autorizzare tutti i possibili tipi di trattamento (cioè sia il trattamento relativo all'attività per la quale si conferiscono i dati, sia quello relativo alla pubblicazione dei dati sulle pagine web del Titolare, sia quello per autorizzare la comunicazione dei dati ad altri soggetti, sia quello volto ad autorizzare il trattamento dei dati per altre finalità).

Sul tema è eloquente il Considerando n. 43 del Regolamento UE: «[...] *Si presume che il consenso non sia stato liberamente espresso se non è possibile esprimere un consenso separato a distinti trattamenti di dati personali, nonostante sia appropriato nel singolo caso, o se l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, è subordinata al consenso sebbene esso non sia necessario per tale esecuzione*».

N.B. Sia il Regolamento UE, sia il Decreto CEI prescrivono – a pena di sanzioni – che il Titolare comunichi all'Interessato (salvo casi di esenzione) anche altre informazioni.

Per quest'ultimo motivo la questione della formula da premettere al Consenso (informato) deve essere affrontata tenendo conto anche di quanto si dirà alle slides nn. 64 – 72 (cf. art. 12, 13 e 14 del Regolamento UE e art. 6 Decreto CEI 2018).

Parte VIII

Le informazioni da trasmettere all'Interessato
per consentirgli di esercitare i propri diritti
(cosiddetta Informativa)

Le informazioni da trasmettere all'Interessato per consentirgli di esercitare i propri diritti

Art. 6 del Decreto CEI	Art. 12 del Regolamento UE
<p>§ 1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'Interessato tutte le informazioni di cui ai §§ 4 e 5 del presente articolo e le comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 del Decreto relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'Interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'Interessato.</p>	<p>1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'Interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'Interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'Interessato.</p>

Si tratta di un adempimento fondamentale prescritto anche per i trattamenti che non sono basati sul Consenso informato.

I tempi per trasmettere queste informazioni sono diversi e dipendono dal fatto che i dati siano stati raccolti dall'Interessato o attraverso un'altra persona

Decreto CEI		Regolamento UE	
<p>Art. 6 § 4. In caso di raccolta presso l'Interessato, il titolare del trattamento, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, rende noto all'Interessato che i dati saranno trattati nel pieno rispetto della normativa canonica e gli fornisce le seguenti informazioni:</p>	<p>Art. 6 § 5. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'Interessato, il titolare del trattamento fornisce all'Interessato le informazioni di cui al § 2 del presente articolo e le informazioni sulla fonte di provenienza dei dati. La trasmissione delle informazioni deve aver luogo entro un tempo ragionevole dal conseguimento dei dati personali – al più tardi entro un mese – considerando le circostanze del trattamento dei dati personali.</p>	<p>Art. 13 1. In caso di raccolta presso l'Interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'Interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:</p>	<p>Art. 14 1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'Interessato, il titolare del trattamento fornisce all'Interessato le seguenti informazioni: 3. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2: a) entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati; b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'Interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all'Interessato; oppure c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali.</p>

I tempi per trasmettere queste informazioni sono diversi e dipendono dal fatto che i dati siano stati raccolti dall'Interessato o attraverso un'altra persona.

Il Garante della Privacy ribadisce che l'informativa deve essere consegnata prima di acquisire i dati, qualora essi siano forniti dall'Interessato:

QUANDO

L'informativa (disciplinata nello specifico dagli artt. 13 e 14 del Regolamento) deve essere fornita all'Interessato prima di effettuare il trattamento, quindi prima della raccolta dei dati (se raccolti direttamente presso l'Interessato: articolo 13 del Regolamento).

Nel caso di dati personali non raccolti direttamente presso l'Interessato (articolo 14 del Regolamento), l'informativa deve essere fornita entro un termine ragionevole che non può superare 1 mese dalla raccolta, oppure al momento della comunicazione (non della registrazione) dei dati (a terzi o all'Interessato) (diversamente da quanto prevedeva l'articolo 13, comma 4, del Codice).

I principali requisiti e contenuti dell'Informativa all'Interessato sono:

1. la responsabilità della «consegna» dell'Informativa grava sul Titolare del trattamento,
2. la forma ordinaria è quella scritta (anche attraverso «mezzi elettronici»),
3. è ammessa la forma orale, ma occorre poter dimostrare che si è adempiuto a questo obbligo (forma sconsigliata),
4. il testo della Informativa deve essere *«conciso, trasparente, intelligibile e facilmente accessibili, con linguaggio semplice e chiaro»*.

Queste caratteristiche sono prescritte
sia dal Regolamento UE, sia dal Decreto Generale della CEI

Circa i contenuti dell'Informativa occorre prima appurare se il trattamento è soggetto solo al Decreto CEI

Trattamenti soggetti al solo Decreto CEI (art. 6) (sia quando i dati provengono dall'Interessato, sia quando provengono da altri)

1. l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento;
2. i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove designato ai sensi dell'articolo 18 del Decreto;
3. le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento ai sensi dell'articolo 4 del Decreto;
4. gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
5. il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
6. l'esistenza del diritto dell'Interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali ai sensi dell'articolo 7, § 1 e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento ai sensi dei §§ 2 e 3 dell'articolo 7 e del § 8 dell'articolo 8 del Decreto;
7. il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo;
8. se l'Interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
9. l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, salvo quanto previsto dall'articolo 8, § 8, del Decreto.

Circa i contenuti dell'Informativa occorre prima appurare se il trattamento è soggetto anche al Regolamento UE

Trattamenti soggetti <u>anche</u> al Regolamento UE (dati raccolti presso l'Interessato)	Trattamenti soggetti <u>anche</u> al Regolamento UE (dati NON raccolti presso l'Interessato)
<ol style="list-style-type: none">1. l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento [...];2. [...];3. le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;4. qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;5. gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;6. [...].	<ol style="list-style-type: none">1. l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento [...];2. [...];3. le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;4. le categorie di dati personali in questione;5. gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;6. [...].
<ol style="list-style-type: none">1. il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;2. l'esistenza del diritto dell'Interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;3. [...] l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;4. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;5. se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'Interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;6. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato [...].	<ol style="list-style-type: none">1. il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;2. qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;3. l'esistenza del diritto dell'Interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;4. [...] l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;5. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;6. la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico;7. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, [...].

L'Osservatorio Giuridico Legislativo Nazionale ha predisposto una traccia di Informativa

Il trattamento dei dati personali acquisiti dalla Diocesi/Parrocchia ... [inserire nome dell'ente Diocesi/Parrocchia], ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, avverrà nel rispetto delle garanzie previste dall'ordinamento canonico (Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana del 25 maggio 2018) e tenuto conto della normativa statale, precisandosi:

- a) il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, lealtà e tutela della riservatezza;
- b) i dati personali acquisiti verranno trattati al fine di attuare le finalità istituzionali della Diocesi/Parrocchia stessa, per il tempo a ciò necessario, e potranno essere comunicati, per realizzare tali finalità, ad altri enti della Chiesa cattolica, come le Diocesi ed altre Parrocchie;
- c) i dati acquisiti verranno inseriti nei registri, negli archivi, negli elenchi e schedari, cartacei e informatici della Diocesi/Parrocchia;
- d) con il consenso del titolare, i dati acquisiti potranno: (i) essere pubblicati negli annuari e bollettini predisposti dalla Diocesi/Parrocchia e da enti o organismi alla stessa collegati; (ii) essere pubblicati sul sito internet della Diocesi/Parrocchia e di enti o organismi alla stessa collegati; (iii) essere comunicati per finalità ulteriori rispetto a quelle istituzionali, per esempio informative o promozionali, ad altri soggetti ed enti della Chiesa cattolica ovvero alla stessa aderenti; (iv) essere trattati al fine della preparazione, organizzazione e gestione di eventi, con possibilità della loro comunicazione agli enti che cooperano alla realizzazione degli eventi stessi (enti ecclesiastici, amministrazioni pubbliche, alberghi, società di servizi, ecc.);
- e) il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire alla Diocesi/Parrocchia di svolgere le proprie attività istituzionali, mentre è facoltativo per altre attività (ad esempio informative e promozionali);
- f) titolare del trattamento è la Diocesi/Parrocchia ... [inserire nome], con sede in ... [inserire indirizzo e "dati di contatto", ossia i dati che consentono di contattare il titolare del trattamento; dire se è nominato responsabile della protezione dei dati e inserire dati di contatto];
- g) l'Interessato può esercitare i diritti di accesso, integrazione, correzione, annotazione, opposizione e cancellazione dei propri dati, nonché chiedere la limitazione del trattamento, salvo quanto previsto nell'art. 8, § 8, del Decreto generale del 25 maggio 2018, scrivendo al titolare/responsabile del trattamento dei dati;
- h) l'Interessato ha diritto a revocare il proprio consenso, salvo quanto previsto nell'art. 8, § 8, del Decreto generale del 25 maggio 2018, e salvo quanto previsto alla lett. e) della presente informativa;
- i) l'Interessato ha diritto di presentare reclamo all'autorità di controllo;
- j) i dati sono trattati, manualmente ed elettronicamente, dal titolare del trattamento, dal responsabile del trattamento, e dai responsabili e incaricati preposti a servizi connessi; sono sottoposti a idonee procedure di sicurezza e, salvo il suo consenso, non sono comunicati né diffusi né trasferiti all'esterno.

Questa traccia è elaborata alla luce di quanto disposto dal **SOLO** Decreto CEI 2018.

Pertanto, è utilizzabile in tutti i casi di raccolta (e, conseguente, trattamento) dei dati personali che può essere assoggettata al SOLO Decreto CEI 2018

Quando, invece, la raccolta (ed il conseguente trattamento) avviene nell'osservanza **ANCHE** del Regolamento UE* occorre che il testo sia conforme anche agli artt. 13 e 14 del suddetto Regolamento UE.

* Si vedano le slides nn. 6 – 14.

PARTE IX

Le formule per acquisire il Consenso informato

Come anticipato, sia il Regolamento UE che il Decreto CEI escludono la possibilità di acquisire un'unica manifestazione di Consenso per una serie generica, aperta di trattamenti (per semplicità il «consenso omnibus»)

Infatti il trattamento è legittimo quando

Decreto CEI	Regolamento UE
<p>Art. 3 «§ 1. I dati personali devono essere: [...] b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che il trattamento non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione o a fini storici o statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali; c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati»</p>	<p>Art. 5 «I dati personali sono: [...] b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali (limitazione della finalità); c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (minimizzazione dei dati)»</p>

Per questo motivo il format di Informativa predisposto dall'Osservatorio Giuridico Legislativo Nazionale «frammenta» il Consenso in diverse ipotesi al fine di consentire all'Interessato di scegliere quali trattamenti autorizzare:

Acconsento a che i miei dati siano inseriti nei registri, negli archivi, negli elenchi e schedari della parrocchia

Acconsento a che i miei dati non “riservati” siano inseriti negli annuari, bollettini e notiziari redatti dalla parrocchia e da enti o organismi alla stessa collegati

Acconsento a che i miei dati non “riservati” siano pubblicati sul sito della parrocchia e di enti o organismi alla stessa collegati

Acconsento a che i miei dati non “riservati” siano comunicati ad altre persone ed enti della Chiesa cattolica ovvero alla stessa aderenti

Acconsento a che i miei dati “non riservati” siano trattati per le attività connesse alla realizzazione di eventi

Data _____ Firma _____

Dunque, l'Interessato deve «poter calibrare» il proprio Consenso informato (che deve essere libero, per finalità determinate ed esplicite; ed i dati personali cui si riferisce devono essere adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati).

Pertanto, occorre che le formule riportate in calce ai moduli di raccolta dei dati (che includono anche l'Informativa) siano adeguatamente articolate/distinte in riferimento a diverse tipologie di trattamento.

Un esempio:

1. **Acconsento – Non Acconsento** al trattamento dei dati conferiti nella misura necessaria a consentire la partecipazione alle attività/finalità per cui sono raccolti.
[Qualora non sia espresso il consenso per questo trattamento, il Titolare non potrà accogliere la richiesta dell'Interessato di partecipare/aderire all'attività/iniziativa; qualora, invece, mancassero i successivi consensi l'interessato potrà comunque partecipare/aderire all'attività/iniziativa]
1. **Acconsento – Non Acconsento** al trattamento dei dati conferiti affinché siano inseriti in archivi ed elenchi al fine di permettere al Titolare di contattarmi in occasione della organizzazione di future attività compatibili con quelle di cui al n. 1.
2. **Acconsento – Non Acconsento** al trattamento dei dati conferiti affinché possano essere pubblicati sulle pagine social e sui bollettini/annuari del Titolare.
3. **Acconsento – Non Acconsento** al trattamento dei dati conferiti affinché siano comunicati a terzi (salvo i casi in cui la comunicazione a terzi sia comunque lecita anche senza Consenso dell'Interessato).

PARTE X

Casi concreti di ipotesi di raccolta e trattamento
dei dati personali per finalità relative
alle «attività di religione o culto» e alle «attività diverse»

Casi concreti: quali norme devono essere osservate e come comportarsi

	Casi di raccolta e trattamento dei dati personali (e sensibili)	Si applica il Regolamento UE	Si applica il Decreto CEI 2018	Serve il Consenso	Serve l'Informativa o almeno una formula breve in calce al modulo compilato dall'Interessato per conferire i dati personali	Altra base giuridica che rende legittimo il trattamento quando non è prescritto/dato il consenso dell'Interessato
1	Raccolta dei dati personali per la compilazione dei Registri Canonici in occasione della celebrazione dei sacramenti su richiesta dall'Interessato (sono inclusi anche i dati personali dei terzi che intervengono nella celebrazione del sacramento),	NO, ex artt. 9 e 91 Regolamento UE 679/16	SI	NO (serve il Consenso se i dati sono comunicati all'esterno della Chiesa Cattolica; tuttavia tale comunicazione dei dati presenti nei Registri Canonici non è consentita dall'ordinamento canonico)	Formula breve che segnala la normativa di riferimento e che i dati non saranno comunicati all'esterno. Se si raccoglie il consenso occorre l'Informativa.	
2	Conservazione dei dati personali inseriti nei Registri Canonici (escludendo qualsiasi comunicazione all'esterno) qualora l'Interessato chieda la loro cancellazione e segua – per decisione dell'Ordinario – l'annotazione della richiesta a margine dell'atto.	NO, ex artt. 9 e 91 Regolamento UE 679/16	SI	NO		Art. 4, § 1, lett. c) « <i>il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento</i> » ed e), Decreto CEI 2018 « <i>Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, [...]</i> ».
3	Raccolta dei dati personali del nucleo familiare destinati a costituire l'anagrafe parrocchiale (limitando i dati raccolti a quelli necessari per identificare e dare notizie delle attività/iniziativae promosse dalla parrocchia che interessano i membri della famiglia).	NO, ex artt. 9 e 91 Regolamento UE 679/16	SI	NO (serve il Consenso se i dati sono comunicati all'esterno)	Informativa	

Casi concreti: quali norme devono essere osservate e come comportarsi

	Casi di raccolta e trattamento dei dati personali (e sensibili)	Si applica il Regolamento UE	Si applica il Decreto CEI 2018	Serve il Consenso	Serve l'Informativa o almeno una formula breve in calce al modulo compilato dall'Interessato per conferire i dati personali	Altra base giuridica che rende legittimo il trattamento quando non è prescritto/dato il consenso dell'Interessato
4	Mailing list parrocchiale costituita dai dati personali acquisiti prima del 25 maggio 2018 ed utilizzata per inviare notizie, informazioni, comunicazioni e documenti relativi alle attività promosse dalla parrocchia.	NO, ex artt. 9 e 91 Regolamento UE 679/16	SI	NO (serve il Consenso se i dati sono comunicati all'esterno)	Formula breve in calce alle mail inviate che indica la normativa di riferimento, che i dati non saranno comunicati all'esterno e la modalità per ottenere la cancellazione dei propri dati. Se si raccoglie il Consenso occorre l'Informativa.	
5	Raccolta dei dati personali (cognome, nome, telefono personale, mail personale, incarico ecclesiale) di coloro che prestano servizio in parrocchia e loro utilizzo per elaborare un elenco o un albo o un annuario.	NO, ex artt. 9 e 91 Regolamento UE 679/16	SI	NO, purché l'elenco o l'albo o l'annuario sia destinato solo a coloro che prestano servizio in parrocchia SI, se l'elenco o l'albo o l'annuario è diffuso ad extra (sia cartaceo, sia online)	Informativa	
6	Raccolta dei dati personali in vista della pubblicazione on line (o diffusa con strumenti cartacei, per es. il bollettino) dell'elenco di coloro che in parrocchia prestano servizio assumendo ruoli che hanno in sé una naturale dimensione pubblica (membri consigli parrocchiali, catechisti, educatori in oratorio, gruppi caritas ...).	NO, ex artt. 9 e 91 Regolamento UE 679/16	SI	NO, a condizione che non siano pubblicati telefono e mail personale (è possibile pubblicare cognome, nome, incarico, telefono e mail istituzionali riferiti alla parrocchia)	Informativa	

Casi concreti: quali norme devono essere osservate e come comportarsi

0	Casi di raccolta e trattamento dei dati personali (e sensibili)	Si applica il Regolamento UE	Si applica il Decreto CEI 2018	Serve il Consenso	Serve l'Informativa o almeno una formula breve in calce al modulo compilato dall'Interessato per conferire i dati personali	Altra base giuridica che rende legittimo il trattamento quando non è prescritto/dato il consenso dell'Interessato
7	Raccolta dei dati personali dei minorenni in occasione dell'iscrizione al percorso dell'iniziazione cristiana e/o oratorio e/o percorso preadolescenti e adolescenti (limitando i dati personali raccolti a quelli necessari per gestire l'attività).	NO, ex artt. 9 e 91 Regolamento UE 679/16	SI	NO (serve il Consenso se i dati sono comunicati all'esterno)	Informativa	
8	Raccolta dei dati personali dei minorenni in occasione dell'iscrizione al grest (limitando i dati personali raccolti a quelli necessari per gestire l'attività).	NO, ex artt. 9 e 91 Regolamento UE 679/16	SI	NO (serve il Consenso se i dati sono comunicati all'esterno)	Informativa	
9	Pubblicazione delle foto e dei video che ritraggono i minorenni.	SI	SI	SI (serve la sottoscrizione di entrambi i genitori)	Informativa	
10	Pubblicazione delle foto e dei video che ritraggono i maggiorenni	SI	SI	SI	Informativa	

Casi concreti: quali norme devono essere osservate e come comportarsi

0	Casi di raccolta e trattamento dei dati personali (e sensibili)	Si applica il Regolamento UE	Si applica il Decreto CEI 2018	Serve il Consenso	Serve l'Informativa o almeno una formula breve in calce al modulo compilato dall'Interessato per conferire i dati personali	Altra base giuridica che rende legittimo il trattamento quando non è prescritto/dato il consenso dell'Interessato
11	Raccolta dei dati personali in occasione delle iscrizioni alle iniziative culturali, ricreative, turistiche, sportive – cioè le attività non riconducibili a quelle di religione o culto ex art. 16, lett. a), L. n. 222/85 – promosse dalla parrocchia o dalla diocesi (limitando i dati personali raccolti a quelli necessari per gestire l'attività).	SI	SI	NO (serve il Consenso se i dati sono comunicati all'esterno)	Informativa	Art. 6, co. 1, lett. b) Regolamento UE « <i>Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'Interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso</i> ».
12	Raccolta dei dati personali in occasione delle iscrizioni alle iniziative riconducibili alle attività di religione o culto ex art. 16, lett. a), L. n. 222/85 – promosse dalla parrocchia o dalla diocesi (limitando i dati personali raccolti a quelli necessari per gestire l'attività).	NO	SI	NO (serve il Consenso se i dati sono comunicati all'esterno)	Informativa	Art. 6, co. 1, lett. b) Regolamento UE « <i>Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'Interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso</i> ».
13	Raccolta dei dati personali in occasione delle iscrizioni alle iniziative “commerciali” promosse dalla parrocchia (scuola dell'infanzia, centro di aggregazione giovanile, giornale locale, casa di riposo, ...).	SI	SI	NO SI, se i dati riguardano anche i minori oppure per i trattamenti che eccedono le finalità connesse al servizio richiesto.	Informativa	Art. 6, co. 1, lett. b) Regolamento UE « <i>Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'Interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso</i> ».

Casi concreti: quali norme devono essere osservate e come comportarsi

0	Casi di raccolta e trattamento dei dati personali (e sensibili)	Si applica il Regolamento UE	Si applica il Decreto CEI 2018	Serve il Consenso	Serve l'Informativa o almeno una formula breve in calce al modulo compilato dall'Interessato per conferire i dati personali	Altra base giuridica che rende legittimo il trattamento quando non è prescritto/dato il consenso dell'Interessato
14	Trasmissione al MIUR, all'ATS, al Comune dei dati dei bambini iscritti alla scuola paritaria della parrocchia.	SI	SI	NO		Art. 6, co. 1, lett. c) Regolamento UE Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.
15	Trasmissione al Comune dei dati anagrafici di una persona che viene assistita dal Centro Caritas parrocchiale su richiesta (legittima) del Comune.	SI	SI	NO		Art. 6, co. 1, lett. c) Regolamento UE Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.
16	Trasmissione all'ATS dell'elenco dei bambini iscritti alla scuola paritaria parrocchiale al fine di verificare l'adempimento dell'obbligo vaccinale.	SI	SI	NO		Art. 6, co. 1, lett. c) Regolamento UE Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.
17	Trasmissione alla pubblica amministrazione (per es. Sistema Sanitario Nazionale) dei dati personali di coloro che sono assistiti all'interno delle attività sanitarie e socio-assistenziali gestite dagli enti ecclesiastici.	SI	SI	NO		Art. 6, co. 1, lett. c) Regolamento UE Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.